



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 11/61 DEL 24.03.2021

---

**Oggetto:** Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 19/15 del 10.4.2020 e differimento dei termini di conclusione degli interventi previsti dalla deliberazione n. 8/41 del 19.2.2019.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n. 106650 del 2021, richiama la deliberazione n. 8/41 del 19.2.2019, con la quale sono state apportate modifiche procedurali alle Direttive di attuazione approvate con la deliberazione n. 48/30 del 6.9.2016 con riferimento ai termini di avvio e di conclusione dei progetti e la deliberazione n. 19/15 del 10.4.2020, con la quale sono stati adottati indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Assessore evidenzia che, il permanere della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, rende necessario modificare ed integrare la deliberazione n. 19/15 del 10.4.2020 e la deliberazione n. 8/41 del 19.2.2019, estendendo ulteriormente le tempistiche e prevedendo specifiche e ulteriori modalità per consentire il completamento dei progetti, la rendicontazione, l'ammissibilità e le modalità di controllo anche in attuazione della L.R. 25.2.2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) articolo 4, comma 6.

Pertanto, propone di integrare le summenzionate deliberazioni come indicato a seguire:

1) Deliberazione n. 8/41 del 19.2.2019.

Il termine di conclusione dei progetti è esteso fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, purché tale differimento sia compatibile con le tempistiche di attuazione del POR FESR 2014/2020 - Azione 1.3.1, per i soggetti pubblici beneficiari dei bandi "Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA" e "Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell'ambiente e del patrimonio" che ne facessero motivata richiesta legata alle interruzioni e ai rallentamenti nella realizzazione delle fasi degli appalti innovativi a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19.



2) Deliberazione n. 19/15 del 10.4.2020.

Il punto 1.1 (Estensione delle tempistiche per la realizzazione dei progetti) è sostituito e integrato prevedendo:

1. il differimento dei termini di realizzazione al 31.12.2021 dei progetti approvati con concessione provvisoria antecedente all'1.1.2019, ancorché già scaduti, a condizione che:
  - 1.1 sia stata presentata alla data del 1.1.2020 la prima richiesta di erogazione con le modalità previste dalla procedura a cui i beneficiari hanno partecipato; o
  - 1.2 i beneficiari abbiano presentato una richiesta di erogazione per spese sostenute prima del 1.1.2020 entro il 30.9.2020;
2. per i progetti di internazionalizzazione e gli eventi culturali da svolgersi in Sardegna è consentita la ridefinizione delle spese ammissibili, anche in deroga alle soglie eventualmente previste dal bando, entro il limite dell'aiuto concesso nei seguenti casi:
  - 2.1 impossibilità per sopravvenuta cancellazione dell'evento, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione le spese sostenute e non rimborsabili;
  - 2.2 riprogrammazione degli eventi, anche in modalità virtuale, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione tutte le spese già sostenute prima della riprogrammazione dell'evento e quelle necessarie per consentire la partecipazione allo stesso con le nuove modalità;
  - 2.3 cancellazione dell'evento, è data facoltà di riprogrammare la partecipazione ad eventi analoghi, anche virtuali, entro il termine del 31.12.2021.

Nel caso di impossibilità di prosecuzione delle attività di progetto, è salvaguardata la quota rendicontata purché sia almeno pari al 40% del Piano e sia garantita la funzionalità e il raggiungimento proporzionale degli obiettivi previsti nel Piano approvato.

Il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

Ulteriori 18 mesi di estensione dei termini di realizzazione dei progetti approvati con concessione provvisoria successiva all'1.1.2019 o ancora in corso di istruttoria e il contestuale differimento dei termini per la presentazione delle richieste di erogazione.

In nessun caso potranno essere ammesse estensioni dei termini di realizzazione che comportino la conclusione dei progetti successivamente alla data di ammissibilità della spesa prevista dai programmi su cui sono stati finanziati o riposizionati a seguito dell'emergenza Covid-19.



Dalle misure di cui ai punti precedenti sono escluse le imprese che hanno presentato comunicazione di rinuncia o siano state destinatarie di un provvedimento di revoca per motivazioni differenti da quelle che prevedono l'estensione dei termini di cui sopra.

Il punto 2.1 (Semplificazione degli adempimenti per la rendicontazione in capo ai beneficiari e ai soggetti incaricati di eseguire il controllo) è sostituito dal seguente:

Fino al 31.12.2021, per i progetti approvati prima del 1.1.2019, potranno essere rendicontate tutte le spese anche se sostenute successivamente alla data di conclusione originariamente prevista nel provvedimento di concessione.

In nessun caso potranno essere ammesse spese sostenute o progetti conclusi successivamente alla data di ammissibilità della spesa prevista dai programmi su cui sono stati finanziati.

Il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

Quando possibile potranno essere effettuati sopralluoghi da parte della struttura erogante o delle strutture incaricate del controllo.

Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

Dall'1.1.2021 il sopralluogo obbligatorio previsto dalle specifiche direttive o avvisi e/o bandi o in precedenti atti adottati dalla Giunta regionale può essere sostituito dall'obbligo, in capo al beneficiario, di documentare la realizzazione del progetto con l'utilizzo di documenti fotografici, datati e possibilmente georeferenziati e ove possibile con immagini satellitari (con utilizzo di strumenti disponibili liberamente) o con supporti video da conservare nel fascicolo e trasmettere contestualmente alla richiesta di erogazione. A supporto della verifica documentale, salvo concreto impedimento determinato dalla copertura telefonica, dovrà essere garantito l'accesso da remoto all'unità locale oggetto dell'agevolazione con l'ausilio di strumenti informatici (videochiamate).

Il punto 3 (Possibilità di erogare le agevolazioni a titolo di anticipazione o di incrementare la percentuale di anticipazione se già prevista dal procedimento) resta invariato.

Si inserisce un punto 4:

4. Estensione delle tempistiche per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte del soggetto istruttore/attuatore.

Con riferimento alla fase endoprocedimentale, per i progetti già in tale fase alla data del 31.12.2020, si propone l'estensione dei termini fino al 30.6.2021, senza ulteriori deroghe, per la presentazione



della delibera bancaria per la copertura della quota del Piano a carico del proponente, nel caso in cui il proponente ricorra ai mezzi di terzi, o alla presentazione della documentazione bancaria, qualora lo stesso ricorra ai mezzi propri.

Si inserisce un punto 5:

5. Ammissibilità delle variazioni della destinazione economica dell'investimento e del codice ATECO indicato in domanda:

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della L.R. 25.2.2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), fatta salva l'ipotesi di indebito vantaggio, qualora il beneficiario richieda la variazione della destinazione economica dell'investimento che comporti la variazione del codice ATECO, le variazioni si considerano ammissibili a condizione che per:

- progetti conclusi: siano rispettati gli obiettivi del Programma e del Fondo strutturale di cofinanziamento nell'ambito del quale il Bando è finanziato;
- progetti non conclusi: siano rispettati gli obiettivi del Programma e del Fondo strutturale di cofinanziamento nell'ambito del quale il Bando è finanziato e il codice ATECO sia compreso tra quelli ammessi dal regime di aiuto utilizzato.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della L.R. 25.2.2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), per le PMI il termine di stabilità delle operazioni, quando nei bandi fosse indicato diversamente, è fissato in tre anni a decorrere dall'anno successivo dall'anno di conclusione del progetto.

Nel caso di impossibilità di prosecuzione delle attività di progetto, nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni di attuazione dei singoli bandi, qualora siano superate le soglie previste di variazione in diminuzione della spesa la stessa può essere autorizzata dalla struttura competente, previa valutazione dell'impatto delle variazioni sulle finalità e obiettivi del piano.

Pertanto, l'Assessore propone di derogare, secondo quanto indicato in premessa, alle disposizioni sulle tempistiche di realizzazione e rendicontazione della spesa e alle disposizioni sulle procedure di erogazione, contenute nelle direttive, negli avvisi, nei bandi o previste in atti dirigenziali, per consentire ai soggetti sopra indicati di poter portare a completamento il progetto e realizzare il piano presentato e/o approvato e superare le criticità generate dall'epidemia Covid-19 e favorire una più celere ripartenza del sistema produttivo come esposto in precedenza.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale



di Programmazione e il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020

## DELIBERA

- di disporre la modifica delle procedure previste negli atti amministrativi conseguenti alle direttive di attuazione degli avvisi e/o bandi per la selezione e l'erogazione delle risorse disponibili, anche oggetto di cofinanziamento, secondo quanto indicato in premessa;
- di autorizzare le strutture dell'Amministrazione regionale e gli altri soggetti, coinvolti per quanto di competenza, ad adottare tutti gli atti per garantire il tempestivo adeguamento delle procedure al fine di superare le cause che potevano aver generato ritardi nell'attuazione dei progetti, che l'attuale congiuntura economico-finanziaria rende difficile portare a termine negli interventi in cui sono articolati (investimenti, servizi avanzati, formazione, innovazione e le altre spese ammesse nei singoli bandi) e/o nella misura in cui non consente di adempiere ai pagamenti necessari per poter rendicontare la spesa;
- di adottare le seguenti misure consistenti:

1) Deliberazione n. 8/41 del 19.2.2019.

Il termine di conclusione dei progetti è esteso fino a un massimo di ulteriori 12 mesi, purché tale differimento sia compatibile con le tempistiche di attuazione del POR FESR 2014/2020 - Azione 1.3.1, per i soggetti pubblici beneficiari dei bandi "Promozione di nuovi mercati per l'innovazione nella PA" e "Bando pubblico per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica esistenti nei seguenti ambiti di intervento pubblico: sanità, ambiente, energia, edilizia sostenibile, scuola, tutela, valorizzazione e sicurezza del territorio, dell'ambiente e del patrimonio" che ne facessero motivata richiesta legata alle interruzioni e ai rallentamenti nella realizzazione delle fasi degli appalti innovativi a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19;

2) Deliberazione n. 19/15 del 10.4.2020.

1. Nell'estensione delle tempistiche per la realizzazione dei progetti: il differimento dei termini di realizzazione al 31.12.2021 dei progetti approvati con concessione provvisoria antecedente all'1.1.2019, ancorché già scaduti, a condizione che:
  - 1.1 sia stata presentata alla data del 1.1.2020 la prima richiesta di erogazione con le



- modalità previste dalla procedura a cui i beneficiari hanno partecipato; o
- 1.2 i beneficiari abbiano presentato una richiesta di erogazione per spese sostenute prima del 1.1.2020 entro il 30.9.2020;
2. per i progetti di internazionalizzazione e gli eventi culturali da svolgersi in Sardegna è consentita la ridefinizione delle spese ammissibili, anche in deroga alle soglie eventualmente previste dal bando, entro il limite dell'aiuto concesso nei seguenti casi:
- 2.1 impossibilità per sopravvenuta cancellazione dell'evento, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione le spese sostenute e non rimborsabili;
  - 2.2 riprogrammazione degli eventi, anche in modalità virtuale, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione tutte le spese già sostenute prima della riprogrammazione dell'evento e quelle necessarie per consentire la partecipazione allo stesso con le nuove modalità;
  - 2.3 cancellazione dell'evento, è data facoltà di riprogrammare la partecipazione ad eventi analoghi, anche virtuali, entro il termine del 31.12.2021.
- Nel caso di impossibilità di prosecuzione delle attività di progetto, è salvaguardata la quota rendicontata purché sia almeno pari al 40% del Piano e sia garantita la funzionalità e il raggiungimento proporzionale degli obiettivi previsti nel Piano approvato.
3. Con ulteriori 18 mesi di estensione dei termini di realizzazione dei progetti approvati con concessione provvisoria successiva all'1.1.2019 o ancora in corso di istruttoria e il contestuale differimento dei termini per la presentazione delle richieste di erogazione.
- In nessun caso potranno essere ammesse estensioni dei termini di realizzazione che comportino la conclusione dei progetti successivamente alla data di ammissibilità della spesa prevista dai programmi su cui sono stati finanziati o riposizionati a seguito dell'emergenza Covid-19.
- Dalle misure di cui ai punti precedenti sono escluse le imprese che hanno presentato comunicazione di rinuncia o siano state destinatarie di un provvedimento di revoca per motivazioni differenti da quelle che prevedono l'estensione dei termini di cui sopra.
4. Nella semplificazione degli adempimenti per la rendicontazione in capo ai beneficiari e ai soggetti incaricati di eseguire il controllo:
- Fino al 31.12.2021, per i progetti approvati prima del 1.1.2019, potranno essere rendicontate tutte le spese anche se sostenute successivamente alla data di conclusione originariamente



prevista nel provvedimento di concessione.

In nessun caso potranno essere ammesse spese sostenute o progetti conclusi successivamente alla data di ammissibilità della spesa prevista dai programmi su cui sono stati finanziati.

5. Quando possibile, o ritenuto necessario, potranno comunque essere effettuati sopralluoghi da parte della struttura erogante o delle strutture incaricate del controllo.
6. Dall'1.1.2021 il sopralluogo obbligatorio previsto dalle specifiche direttive o avvisi e/o bandi o in precedenti atti adottati dalla Giunta regionale può essere sostituito dall'obbligo, in capo al beneficiario, di documentare la realizzazione del progetto con l'utilizzo di documenti fotografici, datati e possibilmente georeferenziati e ove possibile con immagini satellitari (con utilizzo di strumenti disponibili liberamente) o con supporti video da conservare nel fascicolo e trasmettere contestualmente alla richiesta di erogazione. A supporto della verifica documentale, salvo concreto impedimento determinato dalla copertura telefonica, dovrà essere garantito l'accesso da remoto all'unità locale oggetto dell'agevolazione con l'ausilio di strumenti informatici (videochiamate).
7. Nella possibilità di erogare le agevolazioni a titolo di anticipazione o di incrementare la percentuale di anticipazione se già prevista dal procedimento (invariato):
  - 7.1 in deroga a quanto previsto nelle direttive di attuazione degli avvisi e/o bandi per la selezione e l'erogazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale, anche oggetto di cofinanziamento, è possibile procedere all'erogazione di anticipazioni fino all'80% dell'agevolazione concessa;
  - 7.2 l'anticipazione può essere erogata in una o più volte e dovrà essere garantita:
    - 7.2.1 da garanzia o cogaranzia rilasciata dal fondo di garanzia regionale gestione ordinaria o speciale (crisi Covid-19 fino al 31.12.2020 o finanza inclusiva);
    - 7.2.2 da nuova garanzia rilasciata da banche e/o consorzi di garanzia vigilati;
    - 7.2.3 dalla fideiussione già prestata, purché ancora valida e non in scadenza, nell'ipotesi che l'impresa abbia presentato la rendicontazione per stato di avanzamento e fino all'importo di agevolazione della spesa rendicontata.Il costo della garanzia è imputato al progetto in de minimis o sull'aiuto previsto



dalla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” (C (2020) 1863 finale del 19.3.2020).

8. Nell'estensione delle tempistiche per la conclusione dell'iter istruttorio delle domande da parte del Soggetto Istruttore/Attuatore. Con riferimento alla fase endoprocedimentale, per i progetti già in tale fase alla data del 31.12.2020, si estendono i termini fino alla data del 30.6.2021, senza ulteriori deroghe, per la presentazione della delibera bancaria per la copertura della quota del Piano a carico del proponente, nel caso in cui il proponente ricorra ai mezzi di terzi, o alla presentazione della documentazione comprovante la disponibilità, qualora lo stesso ricorra ai mezzi propri.
9. Nell'ammissibilità delle variazioni della destinazione economica dell'investimento e del codice ATECO indicato in domanda.  
Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della L.R. 25.2.2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), fatta salva l'ipotesi di indebito vantaggio, qualora il beneficiario richieda una modifica della destinazione economica dell'investimento che comporti la variazione del codice ATECO, le stesse si considerano ammissibili a condizione che per:
  - 9.1 progetti conclusi: siano rispettati gli obiettivi del Programma e del Fondo strutturale di cofinanziamento nell'ambito del quale il Bando è finanziato;
  - 9.2 progetti non conclusi: siano rispettati gli obiettivi del Programma e del Fondo strutturale di cofinanziamento nell'ambito del quale il Bando è finanziato e il codice ATECO sia compreso tra quelli ammessi dal regime di aiuto utilizzato.Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della L.R. 25.2.2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021), per le PMI il termine di stabilità delle operazioni è fissato in tre anni.
10. Nell'ammissibilità delle variazioni delle spese dell'investimento indicata in domanda.  
Nel caso di impossibilità di prosecuzione delle attività di progetto, nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni di attuazione dei singoli bandi, qualora siano superate le soglie previste di variazione in diminuzione della spesa la stessa può essere autorizzata dalla struttura competente, previa valutazione dell'impatto delle variazioni sulle finalità e obiettivi del piano.

Letto, confermato e sottoscritto.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 11/61  
DEL 24.03.2021

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda